

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA DE ANDREIS 10
Via L. De Andreis, 10 – 20137 MILANO
Tel 02/88447156 (CENTRALINO) - Fax 02/88447157

Scuola Secondaria I grado via De Andreis, 10 20137 Milano
Scuola Secondaria I grado via Dalmazia, 4 20138 Milano – tel.02/88447201 fax 02/88447207
Scuola Primaria via Mezzofanti, 23 20133 Milano Tel.02/88447140 – Fax 02/88447145
Scuola Primaria v.le Corsica, 82 20137 Milano Tel.02/36636154 – Fax 02/36636155
Scuola Primaria via Decorati al Valor Civile, 10 20138 Milano
Scuola Primaria via Meleri, 10 20138 Milano

REGOLAMENTO CONSIGLIO D'ISTITUTO

Deliberato il 06/05/2014 e modificato il 22/09/2015

Il presente regolamento si ispira alla seguente visione della scuola:

- la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata a valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi della Costituzione della Repubblica, della Carta Internazionale dei diritti dell'Infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- i rapporti tra le persone che vivono nella comunità scolastica devono essere improntati a spirito di reciproco rispetto, di educazione alla libertà, contro ogni forma di emarginazione, di esclusione, di violenza.
- Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva sono due Organi collegiali che prevedono la rappresentanza dei genitori e sono strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.

Il Regolamento vuole essere strumento condiviso da tutti i membri della Comunità scolastica per favorire:

1. la partecipazione effettiva e non formale delle diverse componenti della scuola mediante gli organi e le procedure previste dalla normativa vigente;
2. l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza nella gestione di tutte le dimensioni dell'attività scolastica;
3. la regolarità e la continuità nella gestione del servizio erogato.

Coerentemente a quanto sopra indicato, le regole che seguono nascono dalla comune volontà di creare un ambiente di studio e di lavoro sereno, rispettoso della libertà, della professionalità e della sensibilità di ciascuno.

Questo Regolamento entra in vigore nel momento stesso dalla sua approvazione.

TITOLO I CONSIGLIO DI ISTITUTO

Art. 1

Essenza e finalità

Il Consiglio di Istituto è l'organo di indirizzo della scuola e, fatte salve le competenze specificamente previste per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio d'Interclasse e di Classe, nei limiti delle disponibilità di bilancio garantisce l'efficacia e l'autonomia dell'Istituzione scolastica e ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'Istituzione scolastica.

Il Consiglio di Istituto mira a realizzare la partecipazione delle famiglie e degli enti nella gestione della scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.

Art. 2

Compiti e funzioni

Esso, in particolare, anche su proposta del dirigente scolastico:

1. Delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento.
2. Definisce e delibera i criteri generali per la programmazione educativa e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione
3. Adotta il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), elaborato dal Collegio dei Docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali definiti dal Consiglio stesso e alla compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili.
4. Ha potere deliberante sull'adozione del regolamento della scuola, che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42 del Dlgs 297/94;
5. Indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, previa proposta del Collegio dei Docenti e all'adattamento dell'orario delle lezioni e del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
6. Approva il Programma Annuale ed il Conto Consuntivo

Ai sensi del art.33 del D.l 44/2001

7. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

- a. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- c. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- d. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- e. all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- f. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- h. all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;

- i. all'acquisto di immobili.
- 8. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
 - a. contratti di sponsorizzazione;
 - b. contratti di locazione di immobili;
 - c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
 - d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - h. partecipazione a progetti internazionali.

Art. 3 **Composizione**

Il Consiglio dell'Istituto Comprensivo "via De Andreis" è costituito da 19 componenti di cui:

- 8 in rappresentanza dei genitori;
- 8 in rappresentanza dei docenti;
- 2 in rappresentanza del personale non docente;
- il Dirigente Scolastico.

Art. 4 **Prima seduta**

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro 20 (venti) giorni dalla nomina degli eletti, esclusivamente per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.

Art. 5 **Elezione del Presidente**

1. Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori.
2. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto.
3. Con le stesse modalità il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni previste dall'art. 6.
4. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età

Art. 6 **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente:
 - convoca e presiede il Consiglio.
 - affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso.
 - autentica con la propria firma i verbali delle adunanze, redatti dal Segretario del consiglio, che saranno custoditi in appositi registri.
2. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento delle sedute del consiglio e può determinare un limite di tempo per gli interventi, in caso di eccessiva durata degli stessi.

Art. 7
Consiglieri

1. Durata della carica. I Consiglieri, il Presidente e i membri della Giunta rimangono in carica per tre anni scolastici, a partire dalla loro elezione. Scaduti i tre anni scolastici, la carica perdura fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Istituto. Il Presidente uscente curerà le debite consegne.
2. Decadenza dalla carica. Il Consigliere decade dalla carica se è assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive o se cessano i requisiti di appartenenza al Consiglio. Se il Consigliere decaduto è Presidente o membro di Giunta, il Consiglio provvede ad eleggere altro Presidente o altro membro di Giunta. La nuova elezione costituisce punto all'Ordine del Giorno. In caso di decadenza contemporanea del Presidente e del Vice-Presidente, la convocazione verrà fatta dal Presidente della Giunta esecutiva.
3. Dimissione dalla carica e sostituzione. Gli atti di dimissioni relativi alla carica di Consigliere o di membro di Giunta sono presentati al Presidente. Quelli relativi alla carica di Presidente sono presentati alla Giunta. Il Consigliere dimissionario viene sostituito dal primo avente diritto fra i non eletti, come da risultati elettorali pubblicati all'albo. In caso di esaurimento delle liste si procede a norma di legge alle elezioni suppletive. Il Consigliere dimissionario, e surrogato, non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di Consigliere.
4. Comportamento. I Consiglieri tutti devono comportarsi nei modi previsti dal presente Regolamento.

Art. 8
Convocazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio, od ad un altro membro del Consiglio da lui delegato.
2. Il Consiglio è tenuto a riunirsi in sessione ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni di calendario.
3. Il Consiglio viene convocato
4. - in base a un calendario eventualmente predisposto dal Consiglio di Istituto stesso e comunque una volta ogni due mesi
5. - su richiesta del Presidente
- su richiesta di almeno 5 (cinque) componenti
- su richiesta della Giunta
6. Il Presidente ha l'obbligo di indire la convocazione straordinaria del Consiglio quando viene richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. Rimane invece a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione - sottoscritta dagli interessati - deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si richiede la trattazione.
7. L'atto di convocazione
 - deve essere emanato per iscritto dal Presidente del Consiglio di Istituto e trasmesso dal Dirigente scolastico;
 - deve avere la forma scritta;
 - deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso, anche se sintetico;
 - deve indicare se trattasi di seduta straordinaria;
 - deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
 - deve essere recapitato ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta ordinaria ed entro tre giorni prima della seduta straordinaria;
 - viene resa pubblica tramite affissione anche alla bacheca di ciascun plesso e comunque in area visibile e di pubblico accesso da parte di tutti gli utenti interessati

- deve essere recapitato nelle mani di tutti i Consiglieri, o di loro delegati, oppure, in alternativa, spedito per posta elettronica se il singolo Consigliere consente l'utilizzo di questa forma di notifica
 - all'atto della convocazione devono, di norma, essere allegati i documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno.
 - qualora s'intendano porre all'ordine del giorno questioni riguardanti altri enti o persone, gli Uffici dovranno provvedere a far giungere agli enti o persone interessati copia della convocazione entro tempi tecnici ragionevoli.
8. E' facoltà del Presidente - sentiti i richiedenti- anticipare o posticipare la convocazione al fine di unificare più richieste. La convocazione, non può essere anticipata o posticipata di oltre dieci giorni.

Art. 9

Ordine del Giorno

1. L'ordine del giorno ed i lavori del Consiglio di Istituto sono preparati dalla Giunta Esecutiva.
2. la seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati scritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere, a maggioranza semplice dei presenti, anche un diverso ordine di trattazione. L'ordine del giorno e' vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere argomenti diversi da quelli iscritti. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare di discutere argomenti non all'ordine del giorno solo se alla riunione e' presente la totalità dei componenti.

Art. 10

Svolgimento sedute

Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum deve sussistere per tutta la durata della seduta altrimenti il Presidente scioglie la seduta stessa.

Le sedute sono aperte dal Presidente il quale, verificata l'esistenza del numero legale, da' facoltà di parola ai componenti e assicura l'osservanza del Regolamento.

La durata degli interventi e', di norma, al massimo di 5 (cinque) minuti

Le sedute possono essere temporaneamente sospese per iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti presenti.

Qualora si addivenga a una deliberazione su un argomento all'Ordine del Giorno, l'argomento stesso si intende concluso con essa e nel corso della seduta non si può riaprire la discussione su quanto deliberato.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio, senza diritto di voto, compatibilmente con la capienza della sala riunioni. Nei primi 15 minuti dall'inizio di ogni seduta e' concesso al pubblico di intervenire esclusivamente su argomenti all'ordine del giorno della seduta. Non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Ogni volta che all'ordine del giorno figurino argomenti di particolare importanza o specifico interesse, a seguito di specifica delibera della Giunta Esecutiva, potranno essere invitati per iscritto a partecipare alle sedute del Consiglio esperti, rappresentanti di enti pubblici o di organizzazioni sindacali il cui intervento si giudicato utile per approfondire l'esame dei problemi che riguardino la vita e il funzionamento della scuola.

Art. 11

Votazione

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. La votazione avviene per alzata di mano. In caso di parità, prevale il voto del presidente (art 37 comma 3, 4 del D.lgs 297/1994).

La votazione e' segreta solo quando si faccia questione di persone. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina uno scrutatore tra i consiglieri. Le schede sono raccolte in un'urna e, terminata l'operazione di voto, lo scrutatore procede allo spoglio, effettua il computo dei voti dandone comunicazione al Presidente che lo comunica al Consiglio e al Segretario che ne cura la verbalizzazione. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatore.

Art. 12 **Delibere**

La delibera e' riportata sul verbale della seduta, a cura del Segretario, con l'articolazione che ne consenta l'esecuzione senza dubbi o incertezza di interpretazioni.

Le delibere sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni. In presenza di ricorso l'efficacia della delibera s'intende sospesa fino al pronunciamento del l'organo competente.

Art. 13 **Verbale**

Di ogni seduta viene redatto processo verbale a cura del segretario che ne invia copia in formato elettronico ai Consiglieri. L'approvazione del verbale da parte del Consiglio e' fatta nella successiva seduta.

Il verbale contiene luogo, data e orario della seduta. I nominati dei consiglieri assenti, l'ordine del giorno della seduta, per sommi capi le argomentazioni che hanno costituito il dibattito e il testo delle delibere.

Il verbale e' redatto dal Segretario e, dopo approvazione, viene riportato su apposito registro a pagine numerate. Quindi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 **Pubblicità degli atti**

Il verbale delle sedute del Consiglio d'Istituto è pubblicato entro 5 (cinque) giorni dall'approvazione sul sito dell'Istituto ed affisso all'albo della scuola, oltre alle bacheche di ciascun plesso, per un periodo minimo di 30 (trenta) giorni. Non sono soggetti a pubblicazione atti e deliberazioni concernenti singole persone, salvo la loro esplicita autorizzazione.

Art. 15 **Domicilio**

Il Consiglio di Istituto elegge il suo domicilio presso la Direzione didattica dell'Istituto Comprensivo "via De Andreis" – Via De Andreis 10, Milano, che gli metterà a disposizione il materiale occorrente per la custodia degli atti e per il lavoro di segreteria.

Art. 16 **Autonomia**

Il Consiglio di Istituto gode di propria autonomia amministrativa, funzionale e contabile nei limiti delle disponibilità previste nel programma annuale.

TITOLO II GIUNTA ESECUTIVA

Art. 17

Composizione ed elezioni

In ottemperanza a quanto previsto dal T.U.Dlgs 297/94 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto dell'Istituto Comprensivo "via De Andreis" è costituita da 6 componenti di cui:

a) 2 genitori

b) 1 docente

c) 1 non docente (ATA)

d) il Dirigente scolastico

e) il Direttore SGA che svolge anche le funzioni di Segretario della Giunta

I componenti della Giunta esecutiva di cui alla lettera a-b-c sono eletti dal Consiglio di Istituto, i componenti di cui alle lettere d-e siedono in Giunta esecutiva di diritto.

Il Presidente del Consiglio di Istituto – quando non eletto in Giunta – è invitato permanente.

Art. 18

Convocazione

La Giunta esecutiva è convocata dal suo Presidente con avviso fatto pervenire a ciascun componente almeno 8 (otto) giorni prima della seduta.

Art. 19

Sedute

La Giunta esecutiva tiene normalmente le proprie riunioni nei locali dell'Ufficio di Segreteria, in orario compatibile con l'impegno di lavoro dei suoi componenti.

La Giunta esecutiva può chiamare a partecipare alle proprie riunioni esperti a titolo consultivo.

Art. 20

Validità delle riunioni

Per la validità delle riunioni della Giunta esecutiva dell'Istituto Comprensivo "via De Andreis" è richiesta la presenza di almeno 4 (quattro) componenti in carica.

Art. 21

Attribuzioni

Alla Giunta esecutiva spettano le attribuzioni previste dall'art. 10 del T.U. 297/94, comma 10 e 11.